

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO**

**VADEMECUM
ESAME
CONCLUSIVO
I CICLO
A.S. 2022-23**

I C SARNO EPISCOPIO

PREMESSA

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato per il corrente anno scolastico 2022/2023 la nota informativa 4155 del 7 febbraio 2023 inerente all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Si tratta di indicazioni sintetiche sui requisiti di ammissione e lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio dove chiaramente si evince che il quadro normativo di riferimento torna ad essere il DLgs 62/17, ovvero il contesto che regolava le modalità adottate prima dell'emergenza sanitaria.
- Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni un vademecum informativo che ne contenga i punti salienti con l'auspicio che possa costituire uno strumento di orientamento nella gestione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Riferimenti normativi

D.Lgs 62/2017	Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
D.M 741/2017	Decreto ministeriale sull'esame di Stato conclusivo del I ciclo
D.M 742/2017	Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze
DM 742/2017	Finalità della certificazione delle competenze
Nota informativa 4155 del 7 febbraio 2023	Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023



Le prove d'esame


L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da **tre prove scritte e un colloquio**.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento (DM 741/2017, articolo 7);
- 2) **prova scritta** relativa alle **competenze logico-matematiche** (DM 741/2017, articolo 8);
- 3) **prova scritta**, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle **lingue straniere** studiate (DM 741/2017, articolo 9)

Il **colloquio** è disciplinato dall' articolo 10 del DM 741/2017



Requisiti di ammissione-P arte 1



In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, in base al tempo scuola scelto (per la scelta di 30 ore è di 743 ore annue; per la scelta di 36 ore è di 810 ore annue) fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella **sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato, prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'**INVALSI**.

Requisiti di ammissione-P arte 2

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un **voto di ammissione** espresso in **decimi**.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo anche inferiore a 6/10.

Nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline, ossia in caso di valutazioni inferiori a 6/10, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la **non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo**, sulla base della valutazione degli indicatori di seguito elencati:



DESCRITTORI E INDICATORI

DESCRITTORI	INDICATORI del livello globale di sviluppo e maturazione
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze frammentarie, riferite a livelli distanti dai requisiti minimi stabiliti in sede di programmazione didattico-educativa dai Consigli di classe; • Gravi e diffuse insufficienze • Insufficienze anche non gravi, ma generalizzate in tutte le discipline 	<p>APPRENDIMENTI</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Metodo di studio inefficace e non produttivo 	<p>b) METODO DI STUDIO</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mancato o scarso miglioramento rilevato valutando la situazione di partenza e il livello finale conseguito 	<p>c) PROGRESSI REGISTRATI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Scarso impegno e partecipazione discontinua/ saltuaria alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari • Andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse e da un'accettabile partecipazione al dialogo educativo • Irregolare o mancata frequenza ai percorsi di recupero attivati dalla scuola; • Frequenza irregolare. 	<p>d) GRADO DI AUTONOMIA E DI RESPONSABILITÀ</p>


CRITERI NON AMMISSIONE

- IL CONSIGLIO DI CLASSE, CON ADEGUATA MOTIVAZIONE DELIBERATA A MAGGIORANZA E TENUTO CONTO DEI CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, PUÒ NON AMMETTERE L'ALUNNO ALL'ESAME DI STATO NEL CASO IN CUI VALUTI NEGATIVAMENTE ALMENO TRE DEI QUATTRO INDICATORI DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO E MATURAZIONE DI CUI PRIMA.
- NEI CASI DI NON AMMISSIONE, IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA O DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE (PER GLI ALUNNI CHE SI SONO AVVALSI DELL'INSEGNAMENTO), SE DETERMINANTE, VIENE ESPRESSO TRAMITE UN GIUDIZIO MOTIVATO ISCRITTO A VERBALE.


Criteri determinazione voto di ammissione

- La **valutazione** dell'**ammissione** dell'alunno è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno.
- Nell'ottica della dimensione formativa della valutazione, si terrà conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di studio maturato, l'autonomia raggiunta dall'alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte ed i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza.






- Nell'ottica della valorizzazione del miglioramento del processo di apprendimento rispetto ai livelli di partenza, considerando l'intero percorso triennale, nello scrutinio finale, il **voto finale di ammissione** all'esame è assegnato nel seguente modo:
- risultato della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:
 - **1° anno 10%;**
 - **2° anno 20%;**
 - **3° anno 70 %;**
 -



- Qualora l'allievo si sia **trasferito** presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:
 - Per gli alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno la media ponderata comprende:
 - la media REALE dei voti del secondo anno 20%
 - la media REALE dei voti del terzo anno 80%
 - Per gli alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno la media ponderata comprende:
 - la media REALE dei voti del terzo anno 100%



- nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il **passaggio alla classe successiva**;
- in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il “cinque” o il “quattro”);
- Il risultato finale di tale media sarà arrotondata all’unità successiva in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,50.
-



- nel caso di frazioni inferiori a 0,50, si potrà assegnare un ulteriore punteggio fino al raggiungimento di un voto superiore, tenuto conto:
 1. del miglioramento nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel triennio rispetto alla situazione di partenza;
 2. della valutazione delle competenze sociali e civiche, con riferimento alla valutazione riportata in educazione civica (non inferiore a 7)
-

Alunni con bisogni educativi speciali

- Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del Piano Educativo Individualizzato.
- Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato.
- Per gli alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato

La prova di italiano

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e organica esposizione del pensiero degli/le alunni/e.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova di matematica

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:

1. numeri;
2. spazio e figure; relazioni e funzioni;
3. dati e previsioni.

La commissione predispone almeno **tre tracce** ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta

La prova di lingue

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria (francese) e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Il colloquio- parte 1

- Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
- Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di Educazione Civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
- L'alunno durante il colloquio orale potrà esibire una mappa concettuale riassuntiva, una presentazione in power point o in altra modalità a semplice supporto esplicativo del colloquio stesso.
- La durata del colloquio sarà indicativamente di 20 minuti, comprese le osservazioni della commissione sui compiti scritti.

Il colloquio- parte 2

- Per i candidati con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art.14 del D.M. 741/2017.
- Per i candidati con altri Bisogni Educativi Speciali, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

Criteri attribuzione lode

- Le sottocommissioni potranno proporre la lode per i candidati che siano stati ammessi all'esame con un voto di ammissione pari a 10/10 (anche con arrotondamenti) e che nello stesso tempo abbiano conseguito una valutazione di 10/10, (anche con arrotondamenti), nella valutazione finale, derivante dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione delle prove d'esame.
- La lode, quindi, potrà essere assegnata da parte della Commissione esaminatrice, con decisione assunta all'unanimità nel caso in cui:
 - a) il candidato abbia conseguito il punteggio di dieci decimi nella valutazione finale, anche se frutto di arrotondamenti all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5

Certificazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.



Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Livelli di competenza

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori:

a – avanzato - l'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

b – intermedio - l'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.


c – base - l'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

d – iniziale - l'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Pubblicazione esiti finali

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni d'esame:

- tramite affissione di tabelloni presso la sede del plesso Episcopio;
- distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame.



Consigli

1. SI RICHIEDE, PER LA TRANQUILLITA' DEL CANDIDATO, UN AMBIENTE SILENZIOSO, ALMENO PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO;
2. CHI DESIDERA PRESENZIARE DOVRA' SEDERE DIETRO AL CANDIDATO;
3. NON E' POSSIBILE MAI INTERVENIRE, SE NON SI E' IL CANDIDATO O MEMBRO DEL CONSIGLIO DI CLASSE;
4. NON E' POSSIBILE RIPRENDERE L'ESAME CON VIDEO CAMERE E SMARTPHONE;
5. E' OPPORTUNO AVERE UN ABBIGLIAMENTO CONSONO ALL'EVENTO.